

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1606-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SAMMARTINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 marzo 1974 (V. Stampato n. 2546)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 aprile 1974*

**Modifiche alla tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8**

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame, che è stato approvato nella seduta del 28 marzo scorso, dopo laborioso e meditato esame, dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, si prefigge, in via essenziale, la correzione di un puro errore materiale di trascrizione in cui si era incorsi nella elaborazione delle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, ossia del noto provvedimento con cui vengono dettate le norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale nonchè del personale e degli uffici relativi. La tabella surricordata indica il contingente di personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici da trasferire alle regioni a statuto ordinario per essere inquadrato nei ruoli regionali e, di conseguenza, depennato dai ruoli del personale dello Stato.

Dov'è l'errore materiale di trascrizione, che va corretto?

Le parti seconda e terza della tabella allegata al suddetto decreto presidenziale riportano, tra l'altro, il numero delle unità dei ruoli degli « Assistenti radiotecnici e Marconisti del Genio Civile » e dei « Coadiutori e meccanografi dell'Amministrazione centrale del Genio Civile » da trasferire. L'errore sta nella inversione del numero di unità concernenti i due ruoli suddetti. In brevi parole, là dove è detto che si pongono a disposizione delle regioni n. 131 assistenti radiotecnici e marconisti del Genio Civile, si deve leggere coadiutori e meccanografi; e viceversa per l'altro ruolo. È evidente l'errore materiale da correggere. A ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge.

Il Governo ha tuttavia inteso cogliere questa sede, questo momento legislativo per operare un ulteriore trasferimento di personale alle regioni a statuto ordinario: gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici preposti al servizio di bonifica. Ciò in relazione al fatto che la relativa materia è stata trasferita alla competenza delle regioni. Il passag-

gio ai ruoli regionali del suddetto personale viene regolato dall'articolo 2 del disegno di legge.

I successivi articoli 3 e 4 trovano giustificazione nel fatto che, proprio mentre si elaborava la tabella e si dava applicazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 8, avvenivano presso gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, variazioni nei contingenti di personale colà in servizio. Ricorderò le conseguenze della nota legge n. 336 in favore dei combattenti e categorie affini, i normali collocamenti a riposo, i movimenti di personale in dipendenza di esigenze di istituto, connesse ad eventi calamitosi di varia dimensione. Sicchè, alla data del 1° aprile 1972, ossia all'atto del trasferimento del personale, in ossequio al decreto del Presidente della Repubblica n. 8, l'amministrazione dei lavori pubblici si è trovata persino nella impossibilità di reperire i contingenti di personale da trasferire in base alla più volte ricordata tabella. In altri termini, la situazione numerica prevista dalla tabella non ha trovato rispondenza nella effettiva situazione di fatto esistente negli uffici periferici.

Gli articoli in questione prevedono pertanto la indisponibilità di posti, nella qualifica iniziale dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, in misura pari alle unità effettivamente non trasferite alle regioni; ciò al fine di consentire, in relazione al passaggio del personale alle regioni, una contestuale riduzione degli organici del Dicastero.

Con l'articolo 5, infine, si autorizza il bando, a termini abbreviati, di concorsi per procedere all'assunzione di personale nell'ambito dei posti disponibili.

L'opportunità del provvedimento, sollecitato dalle organizzazioni sindacali oltrechè dal Ministero interessato, non può sfuggire; in mancanza di esso sarebbe difficile infatti formalizzare il passaggio alle regioni del personale già colà distaccato e definire la posizione giuridica e amministrativa del personale rimasto nei ruoli dello Stato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale opportunità è stata anche riconosciuta dalla 8^a Commissione permanente che ha esaminato il disegno di legge nelle sedute del 17 e del 24 aprile. Nel corso del dibattito — è dovere del relatore ricordarlo — i colleghi del Gruppo comunista hanno mosso rilievi critici riguardanti essenzialmente il carattere, a loro avviso, episodico e parziale del provvedimento, rispetto alla vasta problematica del decentramento alle regioni di funzioni e personale statali. Rilievi che hanno indotto i senatori del Gruppo comunista a chiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, nell'invitarvi ad approvare il disegno di legge, non tacerò, ed anzi ne faccio oggetto di formale ed espresso invito al Governo, l'esigenza di accelerare il più possibile i tempi del processo di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, al fine di evitare che alcuni obiettivi preminenti possano venire vanificati da provvedimenti non perfettamente conformi ad una azione riformatrice, lineare ed organica, nel cui contesto un corretto rapporto dialettico tra Stato e regioni rappresenta un momento altamente qualificante.

SAMMARTINO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

9 aprile 1974

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si dichiara favorevole al suo ulteriore corso.

AGRIMI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 aprile 1974

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, deve intendersi riferito al ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile.

Il contingente di personale del ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile di cui alle parti seconda e terza della ripetuta tabella deve intendersi riferito al ruolo organico dei coadiutori e coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile.

Art. 2.

Tra i ruoli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono inclusi anche i ruoli degli ufficiali idraulici con un contingente di 45 unità e dei sorveglianti idraulici con un contingente di 275 unità.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono ridotti, con decorrenza dal 1° aprile 1972,

delle unità di ruolo organico e del contingente non di ruolo trasferiti ».

Art. 4.

Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, non venga raggiunto, sono resi indisponibili, sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sino al raggiungimento di 6.500 unità.

L'eventuale determinazione dei ruoli nei quali vanno resi indisponibili i posti nella qualifica iniziale e il relativo contingente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Fino al termine di cui all'articolo 4 e in dipendenza di obiettive ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con motivato decreto il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi, a termini abbreviati, in deroga alle vigenti disposizioni, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione di personale, da attingere dalle vacanze disponibili nei ruoli organici, detratte le aliquote dei posti resi eventualmente indisponibili ai sensi del precedente articolo.

Una aliquota del personale da assumere sarà riservata per la sua funzionalità al Servizio escavazione porti.

Per le assunzioni di personale relative a tale Servizio, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I vincitori dei concorsi, espletati ai sensi del presente articolo, possono essere assunti in servizio anche in pendenza della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.